

PROGETTO FLORA E FAUNA

(Settore Faunistico)

(Del. C.E. n. 229 del 28.12.1994)

Soggetto esecutore:	Bioprogramm srl – Tre Garofani 36/a – 35124 PADOVA Indirizzo internet: www.bioprogramm.it
Data di emissione:	Settembre 1995
Prima revisione	Giugno 2003

GRUPPO DI RICERCA

COORDINAMENTO:	Dr. Paolo Turin - dr. Marco Zanetti
REVISIONE TESTI:	Paolo Paolucci
<i>Settori di indagine</i>	
Mammiferi:	Dr. Roberta Locatelli
Uccelli:	Dr. Paolo Valerio
Rettili:	Dr. Roberta Locatelli
Anfibi:	Dr. Roberta Locatelli
Pesci:	Dr. Paolo Turin
Invertebrati terrestri:	Dr. Roberta Locatelli - dr. Paolo Turin
Invertebrati acquatici:	Dr. Paolo Turin
Biotopi:	Giuseppe Giacomini – Dr. Anna Maria Pavarin

Hanno inoltre collaborato:

Progetto Uccelli nidificanti:	Giuseppe Giacomini
Progetto Uccelli svernanti:	Dr. Anna Pavarin
Progetto Chiroterri:	Dr. Edoardo Vernier
Progetto Starna	Dr. Giorgio Tocchetto
Progetto Rettili:	Dr. Jacopo Richard
Progetto Anfibi:	Dr. Jacopo Richard
Sopralluoghi biotopi:	Dr. Giovanna Mazzetti
Editing documento 2003:	Dr. Luigi di Marino

PREMESSA

Il documento presentato in queste pagine costituisce uno dei più recenti momenti di sintesi sullo stato delle conoscenze sulla fauna dei Colli Euganei e di prima proposta per una efficace azione di tutela delle molte emergenze faunistiche che in essi vi sono ospitati.

La prima redazione dell'elaborato, datata 1995, è stata oggetto di una revisione nel corso del 2003 al fine di inserire nel documento anche le nuove conoscenze faunistiche maturate nel corso degli 8 anni intercorsi fra i 2 momenti di stesura dei documenti. La revisione apportata non intacca quindi sostanzialmente la struttura ed i contenuti del documento principale, già oggetto di approvazione da parte del Consiglio del Parco, ma si limita ad introdurre alcuni necessari elementi di aggiornamento dei dati riportati

A differenza di altri Paesi, soprattutto anglosassoni, la nostra cultura è arrivata tardi alla comprensione dell'importanza dell'ambiente naturale. Mentre i beni culturali sono valori accettati da tutti, per la cui conservazione il consenso si può considerare unanime, non altrettanto si può dire per quanto concerne i beni naturali. Di conseguenza gestire un ambiente naturale è assai più arduo che non gestire monumenti o aree archeologiche. Negli ultimi anni tuttavia la cultura sta cambiando ed emerge una sempre più diffusa "domanda di naturalità". Parallelamente ad una mutata sensibilità non si è tuttavia sviluppata una "cultura della gestione", e generalmente la protezione di beni naturali è fortemente condizionata più da scelte politiche che da criteri oggettivi in sintonia con le finalità di un'area protetta. La scarsa preparazione scientifica in questo campo ha portato a mettere in subordine la comprensione di tutte le complesse connessioni biologiche che sono alla base dell'esistenza e della sopravvivenza dell'ambiente naturale, rispetto a quelli che sono gli aspetti più propriamente paesaggistici. In realtà solo un'approfondita conoscenza del territorio può fornire gli strumenti per la sua salvaguardia. Si rivela indispensabile superare una posizione di mero apprezzamento estetico, per passare alla cognizione scientifica. Ecco quindi perché un progetto fauna. La fauna è infatti un elemento integrante degli ecosistemi naturali, il cui ruolo è indispensabile all'equilibrio naturale. Solo ricerche sul territorio, ben strutturate e tra loro coordinate, sono in grado di evidenziare le emergenze e di verificare lo stato di salute di un ambiente e delle popolazioni animali presenti, creando i presupposti per una corretta gestione, non strutturata su schemi generici ma predisposta su misura per la situazione specifica.

In questo contesto si inserisce il Progetto Fauna che si propone quindi come uno strumento di coordinamento degli interventi da realizzare per una effettiva tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico.

In sintesi rientrano tra le finalità di questo documento:

- la revisione dello stato delle conoscenze sulla fauna dei Colli Euganei e l'individuazione delle lacune conoscitive, in particolare di quelle che più di altre ostacolano la pianificazione degli interventi di tutela;
- la programmazione di linee di indagine per il miglioramento delle conoscenze faunistiche a fini gestionali;

- l'identificazione delle priorità faunistiche, ovvero di quegli elementi che, per la loro importanza a livello nazionale e/o internazionale o in quanto caratterizzanti dell'area Euganea, meritano attenzioni particolari;
- l'individuazione dei biotopi meritevoli di un particolare regime di tutela in quanto popolati da specie animali identificate come priorità faunistiche o da comunità animali particolarmente interessanti e vulnerabili e/o caratterizzanti l'area Euganea;
- l'elaborazione degli indirizzi e dei criteri di intervento per il miglioramento dello *status* faunistico dell'area e/o per la sua conservazione;
- la formulazione di alcuni suggerimenti per uno sfruttamento ricreativo ed educativo della fauna locale.



Il monte Arrigon con il Venda, il Vendevolo e Rocca Pendice sullo sfondo (Foto: Archivio Bioprogramm)

AREE PROTETTE E TUTELA DELLA FAUNA

Le motivazioni che spingono alla conservazione della natura e in particolare all'istituzione di un Parco sono molteplici. Alle ragioni di carattere prettamente scientifico, finalizzate alla conservazione di specie ed habitat peculiari, se ne affiancano altre più propriamente culturali. Vengono di seguito elencati i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette e le finalità dello speciale regime di tutela per quanto attiene gli aspetti propriamente faunistici o ad essi connessi, in riferimento alla situazione in esame e secondo quanto stabilito dalla legge quadro sulle aree protette (l. 394/1991).

- a) *"Conservazione di specie animali (...), di comunità biologiche, di biotopi, (...), di equilibri ecologici"*.

Due fattori principali, affiancati agli eventi climatici quaternari, hanno contribuito a determinare la peculiare composizione faunistica della regione Euganea. L'isolamento di questo complesso collinare immerso nella pianura, da altri ambienti analoghi, ha consentito lo sviluppo di forme endemiche, ovvero di entità faunistiche (specie e/o sottospecie) proprie di quest'area e ad essa limitate. L'estrema localizzazione di queste entità, per la loro unicità assai sensibili a mutamenti ambientali, richiede un'oculata gestione territoriale al fine di garantirne la conservazione. Inoltre la posizione geografica e la particolare struttura morfologica dei rilievi, che determina situazioni microclimatiche diverse a seconda dell'esposizione, consentono la presenza in un'area di estensione limitata, di specie con esigenze ecologiche estremamente diverse. Coesistono sui Colli Euganei tanto specie nord-europee che specie termofile (amanti del caldo) o addirittura xeroterme (amanti del caldo secco), caratteristiche delle regioni mediterranee. Questa peculiarità, che si manifesta a livello faunistico analogamente a quanto accade per la vegetazione, rende i Colli unici sotto l'aspetto naturalistico ed estremamente interessanti per quello scientifico. Non si può infine trascurare di sottolineare che i Colli Euganei costituiscono un'oasi di naturalità immersa nella campagna padovana dove è stata drastica la diminuzione della diversità in specie conseguente alla semplificazione ambientale artificialmente creata con la perdita delle tecniche colturali tradizionali e l'espansione dei centri urbani. Vi sopravvivono specie un tempo diffuse anche nei territori circostanti, che in un futuro, se verranno ripristinate le condizioni necessarie, dal territorio euganeo potranno ricolonizzare la campagna limitrofa. Quest'area collinare possiede quindi anche l'importantissimo ruolo di bacino serbatoio per numerose specie, soprattutto di vertebrati.

- b) *"Applicazione di metodi di gestione (...) idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale (...)"*.

Si tratta di uno degli aspetti di più difficile realizzazione, ma di estrema importanza perché si modifichi l'atteggiamento ancora diffuso che vede parchi e riserve naturali come un insieme di vincoli e divieti. Una tutela efficiente deve essere dinamica e promozionale. Il Parco dovrà diventare fonte di riattivazione delle economie locali, sfruttando anche la fauna come richiamo al turismo naturalistico (educazione ambientale, birdwatching, ecc.). Dovranno inoltre essere

pianificati i criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e gli incentivi destinati ai miglioramenti agricoli a fini faunistici.

- c) *"Promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili."*

Non si può trascurare tra le finalità di un Parco, accanto a quella più propriamente conservazionistica, anche una funzione ricreativa ed educativa. Tanto più in un Parco come quello dei Colli Euganei, che per la sua localizzazione geografica, a poca distanza da una grande città, e per la sua caratteristica di area antropizzata, non può prescindere dal considerare l'uomo come parte integrante del sistema. Fruizione turistica ed educazione all'ambiente sono due aspetti che non possono venire trascurati, poiché informazione e conoscenza non possono che migliorare la sensibilità dell'utente verso l'ambiente e la fauna, ma dovranno essere gestiti attentamente perché una presenza umana eccessiva o sconsiderata non può essere assorbita senza conseguenze. Va ricordato in questo senso che la fauna rappresenta un elemento di forte impatto emotivo. Non bisogna dimenticare che nell'immaginario collettivo i Parchi sono soprattutto aree dove sopravvivono animali selvatici. Non per niente sono proprio gli animali che diventano gli emblemi tanto amati delle aree protette.

Esaudire il bisogno di contatto con l'animale selvatico può essere uno degli strumenti educativi attuabili in un Parco, ma deve essere gestito avvedutamente perché non diventi una forma diseducativa di violenza nei confronti della fauna.

QUADRO NORMATIVO

Si ritiene utile fornire un quadro generale sulle normative riguardanti le aree protette e la tutela e gestione della fauna selvatica.

Da quanto esaminato emerge una mancanza di attenzione da parte del legislatore nazionale per le componenti meno visibili, ma non per questo meno importanti, della fauna minore, ed una più stretta relazione tra la tutela delle specie e la protezione degli habitat. Nondimeno se questa relazione sul piano applicativo viene a mancare, ogni tentativo di salvaguardia di una specie è destinato all'insuccesso e quanto prescritto dalla normativa rimane a livello di buone intenzioni.

Legislazione faunistica internazionale e comunitaria

Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, adottata dallo Stato Italiano con **Legge 5 agosto 1981, n. 503**. L'azione di protezione non è limitata ad alcune componenti dell'ecosistema ma estesa globalmente alla flora, alla fauna ed alla conservazione degli habitats naturali, riconoscendone l'importanza per una efficace politica di salvaguardia delle specie. Le parti contraenti "adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatica ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali" ed adotteranno "le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali". Vengono elencate le specie di fauna selvatica strettamente protette in allegato II e quelle sottoposte ad un regime di tutela meno stretto in allegato III.



Mustioo etrusco (Foto: P. Paolucci)

Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, adottata dallo Stato Italiano con **Legge 24 novembre 1978, n. 812**. La Convenzione riguarda la protezione degli uccelli, regolandone i prelievi ed i mezzi di cattura. Particolare interesse riveste il passo che stabilisce che "allo scopo di attenuare le conseguenze di una rapida sparizione per fatto dell'uomo dei luoghi favorevoli alla riproduzione degli uccelli, le Alte Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare ed a favorire immediatamente, con tutti i mezzi possibili, la creazione di riserve acquatiche o terrestri, di dimensioni ed in ubicazioni appropriate ove gli uccelli possano nidificare ed allevare le loro nidiate in sicurezza ed ove gli uccelli migratori possano ugualmente riposarsi e trovare il proprio nutrimento in tutta tranquillità".

Direttiva 79/409/Cee concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Si prefigge "la protezione, la gestione e la regolazione" delle specie ornitiche viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo ed il loro sfruttamento. Anche in questa direttiva, gli Stati membri della Cee "adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire (...) una varietà ed una superficie sufficienti di habitat". Ciò comporta "le seguenti misure: istituzione di zone di protezione; mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione; ripristino dei biotopi distrutti; creazione di biotopi". All'art. 10 si legge che "gli stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutti gli uccelli". Si prevedono misure speciali di conservazione per le specie elencate in allegato I, indicando nell'allegato II le specie che possono essere oggetto di prelievo venatorio. L'allegato II è stato recentemente modificato dalla direttiva 94/24/Cee dell'8 giugno 1994.

Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Come si evince dal titolo, lo scopo è quello di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato". La direttiva prevede la creazione di una rete europea di zone speciali di conservazione, denominata "Natura 2000" individuate dagli stati membri secondo criteri riportati in direttiva.



Averla piccola (Foto: P. Paolucci)

Direttiva 94/24/CEE modifica l'allegato II della Direttiva 79/409/Cee riguardante le specie ornitiche che possono essere oggetto di prelievo venatorio inserendo nell'elenco alcune specie di corvidi ed il gabbiano reale.

Legislazione statale e regionale per le aree protette ed in materia di fauna selvatica

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette". La normativa nazionale per le aree protette riconosce la necessità di conservare e proteggere il patrimonio naturale del paese. La legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", nell'art. 1 individua, infatti, le caratteristiche dei territori da assoggettare ad un regime di tutela, per il conseguimento, tra le altre, della finalità di conservazione di specie animali, di comunità biologiche e di biotipi, della applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale e della promozione di attività di ricerca scientifica.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Mentre manca una normativa nazionale per quanto riguarda la fauna selvatica eteroterma (invertebrati, pesci, rettili ed anfibi), la legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sancisce nell'art. 1 che "la fauna selvatica (omeoterma) è patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale". Vengono inoltre recepite le direttive 79/409/Cee, 85/411/Cee e 91/244/Cee con i relativi allegati riguardanti la conservazione degli uccelli selvatici e le Convenzioni di Parigi e di Berna. Alle Regioni viene delegato il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi. Tali attività devono riguardare "particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/Cee". Le Regioni sono inoltre tenute ad "emanare norme relative alla gestione ad alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie".



Germano reale con piccoli (Foto P. Turin)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120). Con questo regolamento vengono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Decreto 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”. Con questo decreto vengono elencati in due allegati i siti di interesse comunitaria individuate dalle Regioni e Province Autonome, attraverso il progetto Bioitaly.

Decreto 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”. Lo scopo di questo decreto è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat (dir. n. 92/43/CEE) e uccelli (dir. n. 79/409/CEE). Le linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000.

Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi". Con la L.R. 15 novembre

1974, n. 53, "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi", e successivo regolamento e modifiche, la Regione Veneto aveva già colmato, seppure in minima parte, la lacuna normativa sulla fauna eteroterma, tutelando, nei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, la formica rufa e regolamentando la raccolta del genere *Helix* e del genere *Rana*.

Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali".

All'art. 1 vengono individuate le finalità della legge che istituisce parchi e riserve naturali regionali al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonché di promuovere lo studio scientifico. Nei parchi naturali regionali (art. 2) la rigorosa protezione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti, biotiche ed abiotiche, si accompagna con una fruizione antropica opportunamente regolata. Di particolare importanza per la gestione faunistica risultano l'art. 20, che vieta l'esercizio venatorio in qualunque forma nei parchi e nelle riserve naturali regionali, e permette l'individuazione nel PIANO AMBIENTALE di particolari limitazioni per l'attività venatoria nelle zone di protezione e di sviluppo controllato, l'esercizio della pesca nelle aree sottoposte a regime di riserva integrale, dando alle prescrizioni del PIANO AMBIENTALE il valore di norme per il restante territorio del parco, e l'art. 21 in cui si vieta la distruzione, la dispersione e la cattura della fauna minore di qualsiasi specie senza autorizzazione da parte dell'ente gestore per soli scopi scientifici o didattici. La legge 16 agosto 1984, n. 40, all'art. 20, permette inoltre all'ente gestore, nelle zone di divieto, di "procedere in caso di fenomeni degenerativi della specie o di sovrappopolamento, a catture di animali da destinare al ripopolamento del restante territorio ovvero, nell'impossibilità di catture, al loro abbattimento".

Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

E' la legge che stabilisce i criteri fondamentali di tutela della fauna ittica e dell'esercizio della pesca nelle acque correnti e lacustri. Contiene, tra l'altro, le disposizioni in merito ai periodi di divieto di pesca ed alle misure minime delle specie ittiche oltre che del gambero di fiume. Nell'ambito del territorio provinciale padovano questa legge ha un suo regolamento attuativo nel Regolamento Provinciale di cui alla Del. Consiglio Provinciale n. 20 di reg. del 27.04.2003 e succ. mm.ii..

Legge Regionale 10 ottobre 1989, n. 38. "Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli Euganei".

All'art. 1 della legge istitutiva del parco sancisce la necessità di tutelare i caratteri naturalistici del territorio euganeo e, nell'art. 2, vengono individuate le finalità del parco regionale dei Colli Euganei. Tra queste rivestono particolare interesse in questo contesto la protezione della fauna, la tutela dell'ambiente naturale, la salvaguardia di specifiche particolarità faunistiche e la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici. Il PIANO AMBIENTALE costituisce lo strumento di attuazione delle finalità istitutive del parco, determinandone l'articolazione in zone a diverso grado di tutela in relazione all'assetto ambientale ed alla loro valenza naturalistica. All'interno del PIANO AMBIENTALE il progetto flora e fauna individua le linee direttrici per coordinare le conoscenze, integrarle ed indirizzare la ricerca in quei settori che presentano lacune o imprecisioni.

Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La Regione Veneto con la L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", recepisce la normativa nazionale e, all'art. 1 comma 2 stabilisce che "la Regione (...) adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore".

Decreto della Giunta Regionale 22 giugno 2001, n.1662 "Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, Decreto Ministeriale 3 aprile 2000. Atti di indirizzo". La Regione Veneto formula degli atti di indirizzo per l'applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale con particolare riferimento al tema della valutazione dell'incidenza di piani e progetti su habitat e specie di importanza comunitaria. Tali indicazioni sono state sviluppate e precisate con Decreto della Giunta Regionale del 4 ottobre 2002, n. 2803 che, sempre in attuazione della direttiva 92/43/CEE e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97, ha approvato specifici documenti di indirizzo per la stesura della relazione di valutazione di incidenza e per la successiva verifica a livello regionale.



Rocca Pendice dal versante nord-est (*Archivio Bioprogramm*)

PIANO AMBIENTALE E PROGETTO FAUNA

Per integrare il “Progetto Fauna” con i documenti programmatici già elaborati, è parsa opportuna una revisione critica di quanto riportato nel PIANO AMBIENTALE (P.A) relativamente al settore faunistico.

Per quanto riguarda le indicazioni e le annotazioni in merito ai singoli gruppi faunistici si rimanda agli specifici capitoli successivi, dove di volta in volta, verranno quindi fatte le osservazioni specifiche con riferimento alle parti del Piano Ambientale in cui sono trattate mentre per quanto riguarda il problema dell’esercizio dell’attività venatoria si rimanda al capitolo finale sulle “Linee generali di gestione ambientale per la tutela faunistica”.

Da un punto di vista generale uno degli aspetti che emerge dall’analisi tematica del P.A. è che la linea portante su cui si basa ai fini della tutela del patrimonio floro-faunistico consiste nell’individuazione di sistemi in condizione di sufficiente naturalità, individuati quasi esclusivamente in base ad analisi di tipo vegetazionale e paesaggistico.

Ciò probabilmente è legato anche alla mancanza di dati specifici in campo faunistico. Come affermato anche nel DOSSIER DELLE ANALISI (B.2.1. - L’ASSETTO NATURALISTICO- pag.26), le conoscenze attualmente disponibili in merito sono assai scarse e uno studio approfondito sulla fauna del territorio euganeo può essere portato a termine soltanto in un certo numero di anni e coinvolgendo più specialisti.

E’ bene comunque tener presente che se è vero che un’analisi di tipo vegetazionale e paesaggistico generalmente offre buoni risultati poiché spesso le aree che conservano la maggior integrità ambientale coincidono con quelle in grado di ospitare buone comunità animali, è vero anche che in alcuni casi specie particolarmente interessanti si rinvencono in zone che hanno subito pesanti impatti antropici.

Nel caso specifico questo tipo di analisi ha portato all’individuazione tra i biotopi da sottoporre a particolari regimi di tutela (Riserve naturali integrali e Riserve naturali orientate) soprattutto delle zone cacuminali dei colli, dove l’impatto antropico è stato minore e si è potuta mantenere la naturale cenosi forestale. Contrariamente, invece, le aree più interessanti sotto l’aspetto faunistico sono concentrate nella fascia pedecollinare.

Andrebbe quindi tenuto presente che quanto stabilito nel PIANO AMBIENTALE dovrebbe essere via via integrato con le nuove acquisizioni del Progetto Fauna e delle ricerche ad esso connesse.

Condivisibile il concetto più volte ripreso sulla necessità di creare “(...) una rete ecologica in grado di connettere (...) le zone e gli habitat di maggior valore naturalistico attuale e potenziale (...)”, rete che non dovrà essere confinata all’interno del Parco, ma dovrà “(...) protendersi fino a connettersi coi sistemi di maggior valore naturale del contesto, come le grandi fasce fluviali” (PIANO AMBIENTALE - RELAZIONE- pag.5).

Solo così sarà possibile soddisfare le esigenze della fauna in un ambiente già fortemente antropizzato e fare del Parco dei Colli Euganei non solo un’area per la conservazione della fauna ma anche un centro di irraggiamento per la ricolonizzazione dei territori circostanti.

Il P.A. contiene inoltre indirizzi precisi su alcune attività che potremo definire collaterali ai temi principali del Progetto Fauna ma che comunque con esso si intersecano in più punti; più esplicitamente ci riferiamo alle indicazioni in merito al turismo ambientale, all’educazione ambientale, all’istituzione di centri di visita e ricerca a proposito delle quali vengono espresse alcune osservazioni nei punti che seguono.

Turismo e tutela della fauna

Riprendendo quanto riportato nel PIANO AMBIENTALE, non si può trascurare che " come la maggior parte dei parchi regionali europei, il Parco dei Colli Euganei ha il duplice scopo istituzionale di tutelare e valorizzare l'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali" (-RELAZIONE - pag.2). Una delle maggiori potenzialità per lo sviluppo dell'economia locale è senza dubbio il turismo ambientale, a cui lo stesso PIANO AMBIENTALE fa riferimento come ad uno dei fattori volti a contrastare la crisi da qualche tempo in atto nel comparto termale. Tuttavia la frequentazione di massa rappresenta anche una delle principali fonti di disturbo per la fauna selvatica, già identificata tra i principali problemi per la "componente zoologica" nel DOSSIER DELLE ANALISI allegato al PIANO AMBIENTALE (B.2.1. - L'ASSETTO NATURALISTICO - pag.58). "Le attività turistiche (...) se da un lato rispondono a finalità irrinunciabili di pubblica fruizione e di promozione dello sviluppo economico locale, dall'altro rappresentano la fonte maggiore delle pressioni e delle minacce che investono le risorse e le condizioni ambientali del Parco" (PIANO AMBIENTALE, - RELAZIONE- pag.2). Il sistema di interventi finalizzati alla fruizione turistica previsti dal Piano Ambientale ed elencati nel fascicolo -NORME DI ATTUAZIONE- (Art.28), prevede la realizzazione di aree attrezzate per l'accesso, la fruizione e la sosta. La presenza di un sistema ben strutturato che incanali il turismo e lo circoscriva in aree appositamente predisposte, con la realizzazione di una rete attrezzata di sentieri e punti di sosta (aree pic-nic) evita la dispersione dei visitatori all'interno delle zone di maggior pregio naturalistico e consente di concentrare in zone facilmente controllabili la maggior parte di questo tipo di disturbo antropico, con evidenti benefici per la tranquillità della fauna selvatica. L'individuazione della rete di sentieri e della aree fruibili in questo senso dovrà tenere in considerazione le esigenze che futuri studi specifici potranno individuare ai fini della tutela delle specie selvatiche. Potrà inoltre essere presa in considerazione la possibilità di fruire di alcune aree limitatamente a certi mesi dell'anno, quando, al di fuori dei delicati periodi della riproduzione o dello svernamento, l'impatto imputabile al disturbo antropico risulta più contenuto.

Quanto ricavato dagli studi inseriti nel Progetto Flora e Fauna dovrà quindi integrarsi con i progetti di fruizione turistica. Lo stesso Piano Ambientale (-NORME DI ATTUAZIONE - art.34, comma 6 e nel - PROGRAMMA FINANZIARIO DI MASSIMA-) tra le aree tematiche oggetto del Progetto Flora e Fauna, da realizzarsi a breve e medio periodo, individua "la fruizione naturalistica, comprendente la qualificazione e il potenziamento della rete di sentieri naturalistici (...)", che sembra opportuno non si limiti all'individuazione dei percorsi che racchiudono gli aspetti faunistici più interessanti, ma provveda anche alla segnalazione delle aree e/o dei periodi da precludere a questo tipo di fruizione.

Tutela della fauna ed educazione naturalistica

Il Piano Ambientale individua tra le finalità delle strategie di gestione quella di far conoscere ed apprezzare il "patrimonio Parco". Inoltre è ampiamente condivisibile il fatto che "(...) le possibilità di contrastare efficacemente i rischi e le tendenze negative dipendono dalla possibilità di modificare i modi d'uso abituali e questi dipendono da fattori culturali che possono essere migliorati (...) con la promozione della conoscenza e dell'apprezzamento del patrimonio naturale" (Piano Ambientale, - Relazione- pag.95). Una delle strade principali da percorrere in questo senso è quella dell'educazione ambientale a vari livelli, con programmazioni didattiche e attività che coinvolgano non

solo scolaresche, ma anche altre tipologie di utenti (come circoli culturali o ricreativi), coinvolgendo anche adulti e anziani.

Secondo quanto stabilito nel Piano Ambientale (-NORME DI ATTUAZIONE- pag 47), "il Progetto Flora e Fauna concerne azioni di conservazione attiva e di promozione della fruizione didattica e scientifica delle specie vegetali e animali che hanno diffusione naturale e spontanea nel Parco (...), definendo modalità e tecniche per promuovere la fruizione a scopi didattici e naturalistici". Tra le linee d'azione suggerite si fa riferimento "(...) alla formazione di percorsi didattici naturalistici opportunamente attrezzati e alla qualificazione di alcune aree naturali di particolare significatività orientate all'osservazione e allo studio naturalistico (quali zone umide attrezzate con camminamenti, roccoli per il bird watching, monumenti naturali di specifico interesse geologico o naturalistico attrezzabili per l'osservazione guidata)" (-Relazione- pag.100).

A tale scopo tra gli biotopi di particolare pregio naturalistico vengono individuati quelli più idonei per questo tipo di attività (si veda capitolo relativo agli biotopi), tenendo presente che vanno distinte le zone prettamente finalizzate alla tutela della fauna da quelle fruibili per lo svolgimento di attività educative.

In questo senso sembrano particolarmente indicate alcune zone umide dove la realizzazione di modeste strutture (camminamenti e capanni di osservazione muniti di cannocchiale) potrà consentire l'osservazione diretta di alcune specie selvatiche allo stato naturale. Anche il Roccolo del Pianzio potrebbe essere utilizzato con successo ma sono necessarie alcune puntualizzazioni. Sebbene infatti la possibilità di un'esperienza diretta con l'animale selvatico senza dubbio sia un'attrattiva molto forte per l'utenza, soprattutto per i ragazzi, attività di questo tipo, che implicano la manipolazione degli uccelli catturati e sono quindi fonte di un notevole stress per gli animali, andrebbero limitate a programmi educativi ben programmati e di lunga durata, affinché rappresentino un gratificante e indimenticabile momento conclusivo di un percorso didattico che abbia portato al miglioramento delle conoscenze sull'ambiente naturale e ad una maggior sensibilità nei confronti della fauna selvatica. Al contrario, renderli una pura e semplice attrattiva contrasta con le finalità di promuovere coscienza e conoscenza del patrimonio naturale.

Strutture come il Roccolo potranno essere utilizzate per l'organizzazione di corsi naturalistici monotematici a livello universitario. Di volta in volta anche le diverse attività di ricerca avviate nel Parco, con il consenso degli esperti possono essere sfruttate per l'organizzazione di stage estivi con attività pratiche sul campo durante le quali i corsisti affiancano e collaborano con i ricercatori. Vi sono già numerosi esempi in cui un turismo ambientale di questo tipo, oltre a riscuotere notevole successo poiché chi vi partecipa si sente coinvolto in prima persona nello studio e nella tutela della fauna, consente di finanziare in parte le ricerche stesse.

Va comunque sempre tenuto presente che tra le finalità dei parchi naturali rientra la tutela della fauna e che attività di educazione ambientale e fruizione turistica devono conseguentemente essere gestite in modo tale da non contrastare con tale finalità.

In generale, per quanto concerne la programmazione di attività e l'elaborazione di testi di divulgazione scientifica e didattica sarebbe opportuno che i singoli specialisti di volta in volta su richiesta dell'Ente fornissero del materiale o dei suggerimenti utilizzabili in questo senso.

Nel Piano Ambientale si fa esplicito riferimento anche alla formazione di operatori specializzati (NORME DI ATTUAZIONE- art.34, comma 6d).

Esistendo già corsi di laurea specifici in grado di fornire basi sufficienti nel settore naturalistico, e un'elevata offerta di laureati o di operatori che già da anni si occupano di educazione e turismo ambientale, piuttosto che generici corsi di formazione sembra più opportuno suggerire

l'organizzazione di brevi stage o cicli di conferenze tenuti dagli studiosi che operano nel Parco, per l'aggiornamento sui nuovi dati e sulle nuove acquisizioni delle ricerche in atto.

Centri visita e ricerca

Nell'individuazione delle risorse attivabili per la realizzazione del sistema museale del Parco, a cui si fa riferimento nel Piano Ambientale (-NORME DI ATTUAZIONE- art.34, comma 11) non viene preso in considerazione l'aspetto faunistico, che invece è generalmente uno dei nodi portanti della parte divulgativa e promozionale delle aree protette e senza dubbio un aspetto estremamente interessante di questo Parco. Andrebbe invece programmata l'apertura di un museo o di un centro visite adeguatamente attrezzato in questo senso. L'unica struttura attualmente esistente è infatti il Museo di Villa Beatrice d'Este, dove tuttavia il tipo di esposizione risulta poco attrattiva per il visitatore. I reperti faunistici sono infatti semplicemente ordinati all'interno di vetrine a fianco dell'indicazione del nome. Potrebbe essere anche valutato l'allestimento di progetti multimediali e l'utilizzo di sistemi di apprendimento interattivi.

Utile anche l'avvio di un centro di ricerca che oltre a rappresentare una sede per il coordinamento e lo svolgimento delle ricerche attivate nel Parco nonchè un centro di documentazione, potrebbe anche essere sfruttato come laboratorio per l'elaborazione di tesi o lo svolgimento di attività pratiche da affiancare a corsi universitari o a programmi di educazione ambientale per scolaresche e non.

Progetto fauna e prelievi faunistici e venatori.

La possibilità dell'esercizio di alcune forme di attività venatoria all'interno dell'area destinata a Parco è un argomento che da tempo suscita un ampio dibattito basato essenzialmente sulla compatibilità di tale pratica con l'attuale quadro normativo.

A prescindere da quelle che saranno le decisioni in merito adottate dalle Autorità competenti, nell'ambito del Progetto Fauna, in esecuzione a quanto previsto dalle Norme di attuazione P.A. all'art. 34 comma 6, possiamo trarre lo spunto per alcune indicazioni generali di gestione della materia nella area parco.

In particolare in P.A. prevede all'articolo sopracitato che nell'ambito degli studi specifici necessari per valorizzare ed incrementare il patrimonio faunistico esistente, l'assestamento degli equilibri biologici, il ritorno e gli insediamenti stabili delle specie assenti vadano considerati "*... i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie per la valorizzazione e la razionale gestione del patrimonio faunistico*".

Ora il "Progetto Fauna" in questa fase preliminare in mancanza dei necessari censimenti sul campo non può dare alcune indicazioni precise in relazione alla necessità ed all'entità di tali prelievi; tuttavia è possibile dare delle linee generali sulle modalità di gestione della problematica.

Dalla lettura delle specifiche indicazioni del P.A. e più in generale dalla ponderosa bibliografia scientifica in merito agli abbattimenti selettivi appare chiaro che le popolazioni animali che necessitano di tale pratica sono quelle stanziali di cui è possibile e necessario effettuare una gestione diretta essendo esse stabilmente legate al territorio del Parco.

In tale ottica andranno valutate di anno in anno, con massima cura e metodo scientifico, mediante opportuni censimenti, le consistenze e le tendenze demografiche delle varie popolazioni di fauna stanziale e quindi andranno approntati dei piani specifici di prelievo seguendo dei criteri selettivi. Le operazioni di prelievo potranno avvenire solamente mediante l'impiego di selezionatori esperti

indicati dagli organi di competenza o in loro assenza dalle guardie venatorie. I principi di questa scelta, che peraltro andrà adeguatamente ponderata, saranno soprattutto di selezione numerica, qualora si dimostrino aree sovradensitarie di talune specie o selezione sanitaria.

Progetto fauna ed esercizio dell'attività di pesca.

A differenza di quanto normalmente avviene il prelievo di fauna ittica è generalmente permesso nelle zone destinate a Parco

La normativa vigente consente infatti l'esercizio dell'attività di pesca all'interno delle acque dei parchi regionali ai sensi dell'art. 20 della L.R. 16 Agosto 1984, nelle acque non ricadenti nelle zone classificate come R.N.I. secondo quanto previsto dal P.A.

La motivazione di ciò va ricercata essenzialmente nella diversa natura delle popolazioni ittiche, soprattutto ciprinicole, rispetto a quella di altri vertebrati; in particolare l'elevata prolificità dei pesci consente loro di rimpiazzare più efficacemente gli individui prelevati dall'ambiente.

Ovviamente però il prelievo deve essere disciplinato da un rigoroso piano di gestione della risorsa ittica che stabilisca regole precise per evitare depauperamenti eccessivi delle specie più pregiate.

Tuttavia il P.A. adottato dall'Ente Parco non entra in merito alla tematica specifica della disciplina della pesca non dando alcuna indicazione particolare

Il "Progetto pesca", presentato più avanti nello specifico capitolo dedicato ai progetti attuativi, si propone quindi di colmare questa lacuna esistente nel P.A. creando le premesse per una razionale gestione dell'ittiofauna nelle acque del Parco.

BIBLIOGRAFIA INTEGRATIVA CONSULTATA

AA.VV. 1986. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Giunta Regionale del Veneto.

Amori G., Angelici F.M., Frugis S., Gandolfi G., Groppali R., Lanza B., Relini G. & Vicini G. 1993. Vertebrata. In: Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.). Checklist delle specie della fauna d'Italia, 110. Calderini. Bologna.

Borgoni N. & Richard J. 1992. L'erpetofauna del territorio di Veggiano (Padova, Italia Nord-Orientale). Boll.Mus.St.Nat.Lunigiana. 8:1-7.

Cocchi R., M. Govoni, S. Toso (red), 1993. La starna. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 14.

Cocchi, R., M. Ghenghini, W. Trocchi, 1994. Progetto di miglioramento ambientale a fini faunistici. In Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Provincia di Ravenna.

Farronato, I., 1994. Il fagiano. Aspetti di biologia della specie, fattori limitanti e problematiche di gestione. Consorzio per lo sviluppo avicunicolo e della selvaggina del Veneto, Rovigo.

Fasola M., Bricchetti P., 1984. Proposte per una terminologia ornitologica. Avocetta n. 2-3, 119-125.

Ferri V. 1988. Anfibi e Rettili del territorio di Montagnana, (Bassa Pianura Veneta, Provincia Padova). Atti Soc. ital. Sc. nat. Museo civ. St. nat. Milano. 129 (2-3): 211-224.

Froggia C., 1978. Decapodi. Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane. C.N.R. 38.

Gandolfi G., Zerunian S., 1987. I pesci nelle acque interne italiane: aggiornamento e considerazioni critiche sulla sistematica e la distribuzione. Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. nat. Milano, 128 - 56.

Gandolfi G., Zerunian S., Torricelli P., Marconato A., 1991. I pesci nelle acque interne italiane. Ministero dell'Ambiente - Unione Zoologica Italiana. 617.

Ghenghini M., 1994. I miglioramenti ambientali a fini faunistici. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 16.

Ghenghini M., M. Spagnesi, S. Toso (red), 1994. Ricomposizione fondiaria e fauna selvatica. Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, Documenti tecnici, 10.

Ghetti P.F., 1995. Indice Biotico Esteso (I.B.E.). Supplemento a Quaderni, 100. Istituto di Ricerca sulle Acque del C.N.R., 31.

Ghetti P. F., 1986: " I macroinvertebrati nell'analisi di qualità dei corsi d'acqua". Ed. Provincia Autonoma di Trento. Stazione Sperimentale Agraria Forestale.

Gruppo Vicentino di Studi Ornitologici "Nisoria", 1994. Atlante degli uccelli nidificanti nella Provincia di Vicenza. Gilberto Padovan Editore- Vicenza.

Loro R., Zanetti M., Turin P., 1990. Carta Ittica - carta di qualità delle acque. Provincia di Treviso, Assessorato ai trasporti, caccia, pesca e C.E.D., 106.

Meriggi A., 1989. Analisi critica di alcuni metodi di censimento della fauna selvatica (aves, Mammalia). Aspetti teorici ed applicativi. Ric. Biol. Selvaggina ,83:1-59

Ruffo S., Turin P., Zanetti M., 1988. Contributo alla conoscenza della distribuzione degli anfipodi nel Veneto orientale. Rivista di Idrobiologia vol. XXVII - fasc. 2-3. Università degli Studi di Perugia, Ist. di Idrob. e Pes. G.B.Grassi.431-448.

Semenzato M. 1993. Stato delle conoscenze in campo erpetologico. *Atti I° Convegno Faunisti Veneti*. Montebelluna (TV) 3-4 aprile 1993.

Semenzato M. 1994. Anfibi e Rettili nel Veneto. in a cura di P.F DE Franceschi: Pianificazione e Gestion della Risorse Faunistiche. Azienda Regionale Foreste del Veneto. Padova: 43-48.

Spagnesi M. & Trocchi V.1992. La Lepre - Biologia, allevamento, patologia, gestione. Edagricole. Bologna.

Spagnesi M., S. Toso (red.), 1991. Agricoltura moderna e piccola selvaggina. Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, Documenti Tecnici, 7.

Spagnesi M., V. Trocchi, 1993. La lepre comune. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 13.

Turin P., Zanetti M., Loro R., 1979. Valutazione della qualità dell'ambiente nel territorio del comune di Maserà. Amministrazione Comunale di Maserà. Relazione tecnica. 52.

Zanetti M., Loro R., Turin P., Russino G., 1993. Carta Ittica - indagine biologica, chimico - fisica e biologica delle acque fluenti bellunesi. Amministrazione Provinciale di Belluno, Assessorato caccia e pesca, 270.